

PUBBLICO IMPIEGO

Per la Corte costituzionale ok il trattamento di fine servizio

Oliveri a pag. 30

La Consulta sul trattamento di fine servizio

Il Tfs è legittimo

Ok per gli assunti ante 2001

DI LUIGI OLIVERI

Il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, ripristinato dalla legge 228/2012 dopo la sua riforma disposta dal dl 78/2010, è costituzionalmente legittimo, anche se si applica solo ai dipendenti assunti prima del 2001. Lo ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza 244/2014, che torna per l'ennesima volta sulla complessa questione. La Consulta con la sentenza 223/2012, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, c. 12, dl 78/2010, che aveva esteso il regime del Tfr disciplinato dall'art. 2120 cc ai dipendenti pubblici e, in particolare, sulle anzianità contributive maturate dall'1/1/2011. La Corte aveva stabilito che era stata irragionevolmente applicata l'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa dennità di buonuscita. Per porre rimedio alla situazione determinata dalla sentenza, il Parlamento abolì le disposizioni con l'art. 1, c. 98, della legge 228/2012, ristabilendo il regime del trattamento di fine servizio. Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, però, ha considerato non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale proposta avverso tale disposizione del 2012, che, a dire dei ricorrenti, avrebbe introdotto disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici e i dipendenti privati (per i quali non è previsto nessun prelievo a titolo previ-

denziale, ma solo un accantonamento del 6,91% sull'intera retribuzione, non tassabile); e anche tra i dipendenti pubblici assunti prima del 2001 (per i quali è stato ripristinato il Tfs) e quelli assunti post 2001, per i quali è in vigore la disciplina del Tfr. Ma per la Consulta il Tfs è un istituto diverso dal Tfr privato e normalmente di maggior favore. Di conseguenza, il fatto che il dipendente pubblico avente diritto a tale Tfs (o, indennità di buona uscita) partecipi al suo finanziamento, con il contributo del 2,50% sull'80% della sua retribuzione, non integra un'irragionevole disparità di trattamento rispetto al dipendente assunto dopo il 2001, che, invece, ha diritto al trattamento di fine rapporto. Per altro verso, spiega la Consulta, «il fatto che alcuni dipendenti delle pubbliche amministrazioni godano del trattamento di fine servizio e altri del trattamento di fine rapporto è conseguenza del transito del rapporto di lavoro da un regime di diritto pubblico a un regime di diritto privato». Altrettanto infondata è stata giudicata la censura avverso la disposizione della legge 2228/2012 che aveva stabilito l'estinzione delle controversie in corso in quel momento, aventi ad oggetto la restituzione della quota del 2,50% a carico dei dipendenti pubblici, visto che l'interesse dei ricorrenti era stato comunque assicurato e perseguito col ripristino della normativa riformata dalla legge del 2010.

